

UNIONE VALDERA

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 01 del 15/03/2010

OGGETTO:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI SOCIALI PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FAMIGLIE.

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 21.30, presso il Centro Culturale sede del Festival Sete Sois Sete Luas in Viale Piaggio 82 a Pontedera, si è tenuta la seduta pubblica del Consiglio dell'Unione Valdera dietro convocazione in data 05/03/2010 diramata dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'art.25 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio dell'Unione.

All'appello risultano i Signori:

MENCACCI IVAN - Presidente Unione	P
BAGNOLI MARTINA- Presidente Consiglio	P
AMIDEI MARCO	P
ARCENNI MATTEO	P
BAGNOLI MATTEO	P
BANCHELLINI ROBERTO	P
BERNARDI CLAUDIA	Ass.
BIASCI FRANCESCO	P
BUTI ARIANNA	P
CINI OTELLO	P
CURCIO LUCIA	P
DAINI GIULIANO	P
DAL MONTE VALTER	P
DE VITO PIETRO ANTONIO	P
DEL GRANDE MANUELA	P
FALASCHI FABRIZIO	Ass.
GEMMI SIMONE	P
GIACOMELLI FLAVIO	P
GIOBBI STEFANO	P
GIUNTINI VALERIANO	P
GUERRAZZI BARBARA	P
MAFFEI ALVARO	P
MARMUGI ENRICO MARIA	P
MARTINOLI BRUNO	P

MASSETANI MARCO	Ass.
MONTECCHIARI VALENTINA	P
NENCIONI STEFANIA	P
PANDOLFI DOMENICO	P
PAPARONI LUCA	P
PARRI MASSIMO	Ass.
PARRINO SABINA	P
PICCHI OLIVIA	P
SARTINI STEFANO	P
SCATENI DAMIANO	Ass.
STEFANINI MARCO	Ass.
TADDEI ROBERTO	Ass.
TAGLIOLI FABIO	P
TEDESCHI SERENA	P
TREMOLANTI ANGIOLO	P
ZARRA GERARDINO	P
ZITO GIACOMO	Ass.

Risultano altresì, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, ai sensi dell'articolo 22 comma 10 dello Statuto dell'Unione Valdera, i Signori:

GAMBICORTI ALESSANDRO	P
PANIZZI NICO	Ass.

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera.

Presiede la seduta MARTINA BAGNOLI, Presidente del Consiglio dell'Unione Valdera.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente ai sensi dell'art.27 comma 4 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dell'Unione Ivan Mencacci illustra la proposta di deliberazione riportata di seguito.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER CONSIGLIO UNIONE DEL 15 MARZO 2010
Punto 2 dell'Ordine del giorno

OGGETTO:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI SOCIALI PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FAMIGLIE.

Decisione:

Il Consiglio dell'Unione Valdera approva i seguenti testi regolamentari:

A) Regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali (allegato 1)

B) Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle compartecipazioni per le prestazioni del sistema integrato degli interventi e servizi sociali (allegato 2)

C) Regolamento per il Servizio di assistenza domiciliare e di sostegno alle responsabilità familiari (allegato 3)

D) Regolamento del Fondo di Accesso - disciplina per l'erogazione ai cittadini della Valdera di prestiti sociali finalizzati a favorire l'accesso al mercato locativo (allegato 4)

E) Regolamento del fondo di garanzia – disciplina per l'attivazione del fondo di garanzia per la locazione ad uso abitativo (allegato 5)

Per quanto riguarda i regolamenti indicati ai punti A - B - C le modifiche rispetto ai testi precedentemente in vigore (approvati dal Consiglio in data 4 marzo 2009) riguardano in modo specifico:

- Regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali: art. 5 destinatari degli interventi (adeguamento normative sugli stranieri) e art. 14 (Commissioni zonali di assistenza sociale)
- Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle compartecipazioni per le prestazioni del sistema integrato degli interventi e servizi sociali: art 2, art.4 e art.5 (introduzione concetto di ISEE estratto previsto dalla L.R.66/2008 e disposizioni attuative)
- Regolamento per il Servizio di assistenza domiciliare e di sostegno alle responsabilità familiari: modifiche generali sulla base della revisione effettuata.

Motivazione:

Con Deliberazione del Consiglio n. 5 del 04.03.2009 l'Unione Valdera ha approvato i regolamenti che riguardano le provvidenze sociali in favore delle famiglie.

Sulla base delle nuove norme regionali e delle nuove esigenze operative la Commissione Consiliare dell'Unione n. 4 – *Servizi sociali e sanitari* ha valutato e confermato alcuni adeguamenti dei testi regolamentari, finalizzati a rendere più efficaci e sostenibili le regole relative alle provvidenze a favore delle famiglie, sulla base dei quali sono stati predisposti i nuovi regolamenti forniti in allegato sotto i numeri 1, 2 e 3.

A completamento della disciplina della materia in oggetto si procede inoltre con l'approvazione dei Regolamenti riguardanti il Fondo di Garanzia e il Fondo per l'Accesso al mercato locativo delle fasce deboli di popolazione (allegati sotto i numeri 4 e 5), già attivati in via sperimentale su impulso della Società della Salute della Valdera.

Adempimenti a cura dell'ente pubblico

Il servizio segreteria curerà la pubblicazione del presente atto.

Segnalazioni particolari

Il Dirigente dell'Area Servizi socio-educativi Giovanni Forte ha espresso il data 5 marzo 2010 parere favorevole in linea tecnica sul presente provvedimento ed ha dichiarato che questo non necessita di parere di regolarità contabile, non comportando impegni di spesa o diminuzione di entrate.

La Giunta dell'Unione dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi

a) generali:

D. Lgs. 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio.

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento di Funzionamento del Consiglio dell'Unione Valdera.

b) specifici:

Piano Sanitario Regionale (PSR) 2008-2010

Piano Integrato Salute SdS Valdera 2009-2010 della SdS Valdera

L.R. 12.12.2007 n.57 "Modifica alla legge regionale 24.02.05 n.41 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale")

L.R. 66 del 18.12.2008 "Istituzione fondo regionale per la non autosufficienza"

Delibere R.T. n.385/2009 e n. 581/2009 con le quali è stato adottato l'atto di indirizzo relativo alla legge 66/2008

Delibera del Consiglio dell'Unione n.5 del 04.03.2009 "Regolamenti per le provvidenze sociali a favore delle famiglie"

Art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e articolo 48 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio, sull'immediata esecutività degli atti del Consiglio.

Ufficio Proponente:

Servizio Progetti e Interventi sociali

Responsabile del procedimento: Rossella Iorio

Telefono 0587 299583

r.iorio@unione.valdera.pi.it

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO
DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI**

INDICE:

PRINCIPI GENERALI

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI E VALORI ISPIRATORI

ART. 2 – AMBITO TERRITORIALE

ART. 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.4 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI E MODALITA' DI
REALIZZAZIONE

ART. 5 – DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI

ART. 6 - PRIORITA' D'ACCESSO

ART.7 - TITOLARITA' DEGLI INTERVENTI

ART. 8 – FINALITA' DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI

ART. 9 - INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE PER LA SALUTE

ART. 10 - INFORMAZIONI AI CITTADINI

ART. 11 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

TITOLO II – ITER DELLE PRESTAZIONI

ART. 12 – RICHIESTA DI ACCESSO E ITER PROCEDURALE

ART. 13 – CONVOCAZIONE DEI PARENTI

ART. 14 - COMMISSIONI ZONALI DI ASSISTENZA SOCIALE

ART. 15 – DECORRENZA E DURATA DELLE PROVVIDENZE, DELEGHE E DECESSI

ART. 16 - LISTA D'ATTESA

ART. 17 – CONTROLLI E VERIFICHE

ART. 18 - RECLAMI E RICORSI

ART. 19 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI DESTINATARI-DEGLI INTERVENTI

TITOLO III – INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI

ART. 20 - INTERVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DELLA RETE
TERRITORIALE

ART. 21 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

ART. 22 - PRESTAZIONI - INTERVENTI E SERVIZI

ART. 23 - ALBO DEGLI OPERATORI E DEGLI ENTI

TITOLO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 24 - SISTEMA INFORMATIVO DEGLI ASSISTITI E DELLE PRESTAZIONI

ART. 25 – UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

ART. 26 – DECORRENZA

ART. 27– CORRELAZIONE CON I REGOLAMENTI APPLICATIVI

Principi generali

Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti di cui ai successivi art. 30 - 31 - 34 - e 38

nello spirito della Legge 328/2000, della L.R. 41/2005 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 60/2008 e della Legge Regionale 18.12.08 n.66 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza",

secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in ambito sociale e del nuovo ordinamento degli enti locali;

in base ai principi generali e programmatici dei vigenti Statuti comunali e dello statuto dell'Unione dei Comuni della Valdera

compatibilmente con le risorse dei bilanci finanziari;

i Comuni e i loro organismi consortili costituiti ai sensi dell'art.65 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n.40 e successive modifiche ed integrazioni, in qualità di titolari delle funzioni amministrative, ai sensi delle leggi nazionali e regionali, disciplinanti l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolgono compiti d'organizzazione e di gestione degli stessi allo scopo di realizzare una rete locale degli interventi e dei servizi sociali e nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione;
- prevenire e rimuovere le cause d'ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d'emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro ad esclusione delle situazioni e dei bisogni a cui risponde il sistema sanitario, quello previdenziale o dell'amministrazione della giustizia;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento nel rispetto della specificità delle esigenze di ciascuno;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- definire interventi per l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente, familiare, sociale, scolastico e lavorativo delle persone socialmente disadattate o affette da minorazioni psicofisiche e sensoriali;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione;
- vigilare sulla condizione minorile.

TITOLO I Norme generali

Articolo 1

Principi e valori ispiratori

Il presente regolamento si ispira ai principi generali contenuti nella normativa e nella programmazione regionale (P.S.R. e P.I.S.R.) e agli indirizzi definiti nella programmazione di zona (Piano Integrato di Salute) condivisi con la comunità locale nell'ambito del percorso per la formazione della "Carta di Cittadinanza":

Universalismo: la rete dei servizi comunitari rivolge la propria offerta a tutti i cittadini, nel limite delle risorse dei bilanci finanziari.

Equità: l'erogazione delle prestazioni avviene senza discriminazioni nel rispetto delle diversità e in proporzione al bisogno di ciascuno.

Centralità della persona: al centro del sistema dei servizi vi è la persona, nella sua unicità e individualità, portatrice di diritti e potenzialità.

Accessibilità: la definizione di criteri precisi e trasparenti che migliorino la facilità dell'accesso rappresenta un elemento caratterizzante e una priorità del sistema per consentire alle persone di esprimere e veder accolto il proprio bisogno.

Tutela dei diritti e loro esigibilità: rappresentano una priorità del sistema a garanzia del superamento di ogni discriminazione e per il riconoscimento del diritto irriducibile alla libertà individuale.

Prossimità: il sistema si impegna alla presa in carico per trovare una soluzione al bisogno rappresentato dal cittadino, a valorizzare il più possibile la dimensione umana del servizio, all'accoglienza e all'ascolto delle persone e dei loro bisogni, per accompagnarle in un percorso di cura, intesa come "prendersi cura", con attenzione, rispetto, prossimità.

Partecipazione e Corresponsabilità: la partecipazione assume un ruolo centrale e strategico della definizione del sistema locale dei servizi e si definisce non come semplice consultazione, ma come esercizio della propria possibilità di influire.

Comunicazione: la comunicazione e la capillare informazione per l'accesso e la fruizione dei servizi è il principale strumento per la costruzione di relazioni e interazioni; è essa stessa strumento importante di promozione della salute e prevenzione del disagio, dell'emarginazione e della sofferenza.

Qualità: il sistema dei servizi deve perseguire un orientamento alla qualità che si esprime in:

- appropriatezza delle prestazioni,
- efficienza,
- sostenibilità,
- integrazione,
- programmazione, progettazione, verifica e valutazione partecipata.

Integrazione: intesa come erogazione contestuale di prestazioni che si compenetrano per rispondere in termini complessivi ai bisogni espressi dalla persona.

Articolo 2

Ambito territoriale

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al territorio della Zona Socio-Sanitaria della Valdera costituito dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola.

Articolo 3

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina gli elementi generali e comuni relativi ai servizi e alle attività previste dall'articolo 6 della legge n. 328/2000, dalla L.R. 41/2005 e successive modifiche ed

integrazioni e dalla Legge Regionale sul Fondo della Non autosufficienza, erogate dai Comuni, dalla Asl e da tutti gli altri soggetti partecipi alla gestione dei servizi, di cui all'art.22 del presente regolamento e oggetto di trattazione negli specifici disciplinari.

Il presente regolamento viene approvato in conformità agli indirizzi programmatici indicati dalla Società della Salute e definiti all'interno dei Piani Integrati di Salute.

Articolo 4

Tipologie delle prestazioni e dei servizi e modalità di realizzazione

Allo scopo di consentire a ciascun cittadino di accedere alle prestazioni, anche di tipo economico ed ai servizi destinati a concorrere alla rimozione e al superamento delle situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita e volti al sostegno dell'autonomia e alla facilitazione dell'integrazione sociale, si attivano:

- prestazioni e interventi di tipo economico
- servizi
- ospitalità o affidamento in strutture residenziali.

Restano esclusi dal presente Regolamento tutti quegli interventi che siano specificamente normati da apposite leggi statali e/o regionali e quelle attività per cui si ritenga opportuno riservarsi una regolamentazione di settore che non sia già contenuta nel presente regolamento.

Gli interventi socio assistenziali integrati si realizzano mediante:

- un servizio d'orientamento ed informazione al cittadino
- l'attività di consulenza e di sostegno psico-sociale
- l'erogazione di provvidenze economiche e forniture materiali
- l'organizzazione di servizi diretti
- l'utilizzazione integrata di tutte le risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale, del privato, in attuazione di progetti condivisi
- l'ospitalità in strutture residenziali o semi residenziali
- l'attivazione di servizi di sostegno domiciliare
- e quant'altro utile al proseguimento delle finalità specificate ai precedenti articoli.

L'elemento che caratterizza le modalità di erogazione degli interventi è costituito dalla predisposizione del percorso di aiuto che comprende la presa in carico del soggetto e/o della sua famiglia e l'attivazione di tutte le risorse interne alla rete di enti, agenzie, associazioni, presenti sul territorio.

Tutti gli interventi sono pertanto integrati fra loro e parti integranti di un progetto individualizzato predisposto dai servizi socio-sanitari territoriali in accordo con gli interessati.

Il progetto integrato e personalizzato di intervento si realizza attraverso l'individuazione di un responsabile del caso, con il concorso di tutte le professionalità interessate, con il coinvolgimento informato e partecipato dei destinatari e attraverso forme di coordinamento stabile con soggetti istituzionali e soggetti del terzo settore.

Si prescinde dalla necessità di predisporre il progetto assistenziale e la relativa istruttoria formale della pratica nei casi di interventi di assistenza economica riferiti a situazioni d'urgenza di persone che si trovino di passaggio nel territorio di competenza dell'ente gestore.

Si prescinde dalla formalizzazione del progetto assistenziale nei casi di erogazione di semplici contributi economici di modesta entità per lo più riferiti a buoni spesa o a buoni sanitari.

Articolo 5

Destinatari delle prestazioni e dei servizi

Possono fruire delle prestazioni e dei servizi di cui al presente Regolamento tutte le persone residenti nel territorio della Zona Valdera.

Le prestazioni ed i servizi di cui al comma 1 sono estesi anche alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio della Zona Valdera:

- a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;

b) stranieri di cui all'art. 18 del D.lgs 25 luglio 1998 n.286 e stranieri con permesso di soggiorno di cui all'art.41 dello stesso decreto legislativo;

c) richiedenti lo status di rifugiato e permesso per protezione sussidiaria, titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria in base alla vigente normativa nazionale e regionale.

d) i minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti sul territorio della Zona Valdera

e) tutte le persone dimoranti nel territorio della Zona Valdera bisognose di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Gli interventi e le prestazioni saranno erogate ai cittadini indicati nel presente articolo che si trovino in stato di bisogno, permanente o transitorio, con le priorità indicate per ciascun servizio negli specifici disciplinari.

La condizione economica non costituisce fattore unico ed essenziale per l'erogazione di un contributo e/o di un qualsiasi altro intervento di assistenza sociale, onde evitare un automatico accesso alle prestazioni o l'esclusione dalle stesse.

Per la determinazione dello stato di bisogno occorre pertanto considerare:

- il carico familiare
- la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, fra gli altri, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, ecc.
- il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese di cura
- le risorse a disposizione della persona (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti)
- la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili
- il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie della vita.

Art. 6

Priorità d'accesso

Pur nella salvaguardia del principio della universalità dell'accesso alle prestazioni sociali erogate dalla zona, è garantita priorità ai cittadini in condizioni di povertà, o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine fisico o psichico, ai cittadini con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 7

Titolarità degli interventi

La titolarità degli interventi è dell'ente locale di residenza del cittadino

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per gli interventi che rivestono carattere d'urgenza di cui ai punti d) ed e) dell'articolo 5 del presente regolamento, erogati da enti diversi da quello titolare, è esercitata rivalsa sul Comune di residenza, o su altro ente delegato alla gestione se fuori zona Valdera.

L'intervento attuato si intende limitato a prestazioni il cui costo complessivo sia di ridotta entità, orientate al solo contenimento dell'urgenza e, possibilmente, concordate con il comune di residenza del destinatario dell'intervento stesso.

L'intervento è comunque disposto con la dovuta immediatezza dal responsabile del servizio competente sulla base di una valutazione contingente del bisogno.

Per gli interventi di cui ai medesimi punti d) ed e) dell'art.5 che non rivestono carattere d'urgenza, sarà cura dell'operatore responsabile della presa in carico prendere opportuni contatti con il comune di residenza interessato, o con altro ente delegato alla gestione, ai fini di concordare un eventuale piano d'intervento le cui spese saranno assunte dall'amministrazione competente per residenza se fuori zona Valdera. Anche nel caso in cui all'ente gestore di servizi a domanda

individuale, normati da appositi o diversi regolamenti, vengano inoltrate richieste di benefici e di agevolazioni di tipo economico per la fruizione di detti servizi da parte di cittadini non residenti, potrà essere dall'ente stesso esercitata azione di rivalsa nei confronti del comune competente per residenza, se fuori zona Valdera, previo accordo con lo stesso.

Articolo 8

Finalità delle prestazioni e dei servizi

Gli interventi socio-assistenziali, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L.R. 41/2005, devono garantire la pari dignità della persona, la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale. Esse perseguono l'obiettivo di:

- facilitare la permanenza nel domicilio
- rafforzare e incrementare l'autonomia delle persone
- garantire la piena ed effettiva tutela dei minori
- aiutare la famiglia a svolgere i compiti d'assistenza e di solidarietà verso i propri componenti
- aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a svolgere una propria vita sociale nei suoi diversi aspetti
- garantire interventi di ospitalità etero familiare quando non sia possibile proseguire la convivenza, sia per gravi problemi assistenziali, sia per gravi difficoltà nei rapporti interpersonali.

Articolo 9

Integrazione delle politiche per la salute

Allo scopo di garantire una risposta unitaria e globale ai bisogni di salute dei cittadini è promossa l'erogazione integrata e coordinata delle prestazioni sanitarie e sociali.

La risposta integrata si realizza attraverso:

- l'integrazione professionale della pluralità di competenze socio-sanitarie nella valutazione e definizione del bisogno e nella programmazione e gestione dei servizi e degli interventi,
- l'individuazione di una figura professionale responsabile del progetto di intervento,
- il coinvolgimento di tutte le altre istituzioni/agenzie/associazioni del territorio interessate,
- l'integrazione con le politiche che concorrono al benessere e quindi alla salute della comunità locale,
- la cooperazione fra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni della società civile.

Articolo 10

Informazioni ai cittadini

I cittadini sono informati sui diritti di cittadinanza sociale, sulla rete dei servizi e delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per accedervi e sulle relative procedure, sulle modalità di erogazione delle prestazioni nonché sulla possibilità di scelta tra le prestazioni stesse e sulle azioni da mettere in atto per l'espressione di reclami o ricorsi, attraverso canali informativi costantemente aggiornati a cura della Società della Salute e coordinati fra loro quali: sistema informatico (siti Internet), punti informativi presso i presidi distrettuali ASL, URP comunali, uffici comunali per le politiche sociali.

Gli utenti dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari sono altresì informati ai sensi della vigente disciplina per la tutela della privacy:

- delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali,
- del fatto che il rifiuto del loro conferimento comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto,
- dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione,

- delle generalità del servizio e dell'operatore titolare del trattamento dei dati.

Agli utenti viene inoltre reso noto che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive anche tramite i comandi di Polizia Municipale dei Comuni interessati, tramite le Conservatorie e gli Uffici tributari e finanziari. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti con perdita dei benefici eventualmente acquisiti e obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

L'informazione per l'accesso ai servizi e alle prestazioni è garantita a tutti i cittadini attraverso la messa in rete di punti d'accesso sul territorio coordinati fra loro e orientati all'accoglienza e alla presa in carico.

Articolo 11

Compartecipazione al costo dei servizi

La compartecipazione al costo dei servizi è correlata al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei soggetti che richiedono le prestazioni e determinato con i criteri previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 (e successive modifiche ed integrazioni) utilizzando la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) delle condizioni economiche per il calcolo del relativo ISEE.

La situazione economica del richiedente è determinata, di regola, con riferimento al nucleo anagrafico di appartenenza, salvo particolari situazioni disciplinate dal "Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle compartecipazioni per le prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi" e dalla Legge Regionale 18.12.08 n.66 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza". I valori dell'ISEE a cui sono parametrizzate le compartecipazioni ai costi dei servizi, possono essere oggetto di revisione periodica.

Possono essere altresì attivati interventi in deroga a quanto sopra, e quindi indipendentemente dalla condizione economica, o con compartecipazione diverse da quelle stabilite nei disciplinari dei servizi, solo in casi eccezionali rilevati e debitamente motivati dall'Assistente Sociale.

Analoghe deroghe possono essere ammesse nei casi di servizi regolamentati in modo autonomo dall'ente gestore, ma che riguardano situazioni in cui vengono richieste agevolazioni di tipo economico, previa approvazione della competente Commissione di Assistenza Sociale.

Possono essere altresì presentate e di conseguenza valutate, eventuali variazioni della condizione socio-economica, non ancora documentabili attraverso l'ISEE, ma comunque accertate e relative a nuovi eventi quali ad esempio disoccupazione, modifiche del rapporto di lavoro o altro.

TITOLO II

Iter delle prestazioni

Articolo 12

Richiesta di accesso e iter procedurale

Ai servizi e alle prestazioni disciplinate nel presente Regolamento al titolo III e nei disciplinari di settore, si applicano, quando non diversamente previsto, le disposizioni procedurali di seguito indicate.

I cittadini accedono ai servizi e alle prestazioni presso i presidi socio-sanitari territoriali e presso le sedi territoriali comunali.

La domanda d'accesso, deve essere redatta su apposita modulistica dall'interessato o da suo delegato (anche associazione di tutela se adeguatamente delegata) e deve essere corredata da certificazione ISEE, qualora prevista, e da tutta la documentazione specificamente indicata nel disciplinare di attivazione del servizio.

Sarà cura dell'assistente sociale, richiedere all'interessato tutta la documentazione integrativa eventualmente non allegata alla domanda. I documenti ad integrazione e completamento della domanda dovranno pervenire all'ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Alla

scadenza del termine, qualora la documentazione richiesta non sia pervenuta, fatti salvi i casi particolari di oggettiva difficoltà e problematicità al reperimento dei documenti, la domanda potrà essere archiviata.

Nei disciplinari che regolamentano ogni tipologia di prestazione e/o servizio sarà dettagliatamente indicata la documentazione specifica da allegare a ciascuna domanda.

I tempi per l'istruttoria della pratica decorrono dal giorno di presentazione della domanda d'accesso completa di tutti gli allegati richiesti e specificamente indicati nei disciplinari del servizio.

Salvo diversa indicazione contenuta nei singoli disciplinari, i tempi di conclusione del procedimento sono di 60 giorni prorogabili di altri 30 in caso di oggettive motivazioni a giustificazione della proroga.

Articolo 13

Convocazione dei parenti

Il coniuge ed i parenti in linea diretta entro il primo grado del richiedente la prestazione, in accordo con quest'ultimo, sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, sulla base di quanto disposto dal "Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle compartecipazioni per le prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali", un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Si procede comunque all'erogazione temporanea dei servizi e delle prestazioni nelle situazioni dettate da urgenza con eventuale azione di rivalsa successiva.

Articolo 14

Commissioni zonali di assistenza sociale

Le Commissioni zonali di Assistenza Sociale operano in base alle proprie competenze che per le materie delegate sono disciplinate con proprio specifico regolamento dall'Azienda U.S.L., mentre nelle materie attribuite all'Unione hanno le seguenti funzioni:

- esaminare le proposte degli interventi di cui al presente Regolamento,
- valutare la conformità delle stesse alle norme previste dal presente Regolamento e nei disciplinari specifici,
- verificare la fattibilità del progetto in relazione alla organizzazione territoriale dei servizi nel suo complesso,
- decidere in merito alla concessione o meno degli interventi relativamente alla quantificazione del beneficio e alle priorità tenendo conto delle risorse disponibili e delle condizioni soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare meglio esplicitate nei relativi disciplinari,
- redigere conseguente apposito verbale, debitamente sottoscritto dai presenti.

Le Commissioni sono così composte:

- il Responsabile dell'Unità Organizzativa "Servizi e provvidenze individuali" dell'Unione Valdera, o personale di cui si avvale ai sensi dei regolamenti vigenti, in funzione di presidente
- un rappresentante del Comune
- l'assistente sociale proponente
- eventuali responsabili di U.F. coinvolti nel progetto.

Possono inoltre partecipare, con ruolo consultivo e previa valutazione del Presidente della Commissione stessa, il medico di medicina generale o altri professionisti coinvolti nel caso e i rappresentanti di associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Al fine di offrire all'esame della Commissione una maggiore informazione sulle problematiche del territorio può presenziare ai lavori l'assessore comunale competente.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno due componenti effettivi.

L'assistente sociale propone gli interventi ritenuti necessari tramite apposita modulistica predisposta dall'Unione. La Commissione ne discute e formula una proposta definitiva.

Il Responsabile del servizio dell'ente gestore e/o il Responsabile U.F. Servizio Sociale Territoriale acquisisce il parere della Commissione valuta le proposte formulate e la copertura finanziaria rispetto al budget disponibile e adotta il provvedimento definitivo.

La Commissione è convocata dal Presidente o dal personale di cui si avvale e, al fine di dare adeguate risposte nei termini di legge, si riunisce, possibilmente ogni mese per le nuove domande.

Articolo 15

Decorrenza e durata delle provvidenze, deleghe e decessi

La prestazione ha decorrenza secondo quanto stabilito dalla Commissione zonale di assistenza sociale e può essere rideterminata, sia nel caso di modificazioni delle condizioni socio-economiche o familiari (che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente), sia sulla base di accertamenti d'ufficio.

L'esito del procedimento, ovvero la sospensione dei termini, saranno tempestivamente comunicate ai richiedenti.

La durata dell'iter procedurale e quindi il termine dello stesso, è stabilito per ciascun servizio o prestazione nello specifico disciplinare d'attuazione. Non dovrà comunque mai superare il termine di sessanta giorni (prorogabile per comprovate esigenze per ulteriori trenta giorni) dalla data di presentazione delle domande d'accesso complete di tutta la necessaria documentazione. Tutte le prestazioni devono essere verificate alla loro scadenza o comunque annualmente.

Le deleghe alla riscossione dei contributi devono essere rilasciate dal titolare della prestazione o dal suo legale rappresentante.

In caso di decesso dopo il mandato di pagamento, non sarà richiesta alcuna restituzione della somma erogata, a meno che non si tratti di un contributo erogato a titolo di anticipazioni per fare fronte a particolari spese oppure nel caso in cui il decesso sia avvenuto prima del quindicesimo giorno del mese di riferimento dell'erogazione economica.

Articolo 16

Lista d'attesa

Le domande per le quali esiste una impossibilità all'attivazione di un servizio verranno inserite in apposita lista d'attesa.

La lista d'attesa, specifica per ogni servizio, sarà redatta, secondo modalità e criteri oggettivi e trasparenti, esplicitati nel disciplinare di funzionamento del servizio.

In casi particolari dettati da condizioni di urgenza e esplicitati nei disciplinari di cui sopra, si potrà derogare all'inserimento nella lista d'attesa procedendo immediatamente all'attivazione del servizio.

La lista d'attesa costantemente aggiornata è tenuta presso l'Unità Funzionale.

Articolo 17

Controlli e verifiche

Per ogni tipo di intervento e/o di contributo, l'ente gestore, attraverso le modalità organizzative ritenute più adeguate e tramite gli organismi ad esso preposte, si riserva di effettuare sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai familiari e sul tenore di vita, indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze.

I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite oltre gli interessi di legge e alle eventuali spese.

Articolo 18

Reclami e ricorsi

Avverso atti o comportamenti che abbiano negato o limitato l'accesso alle prestazioni e/o per qualsiasi violazione di leggi, regolamenti o disciplinari che riguardano l'utilizzo dei servizi stessi, è possibile esprimere reclami.

La gestione dei reclami relativi ai servizi afferenti alla Società della Salute della Valdera è regolata dalle procedure fornite in allegato al presente regolamento e da quelle riportate nella Carta dei servizi sanitari e sociali dell'azienda USL 5 di Pisa. Tali procedure sono sintetizzate nei documenti informativi diffusi presso i punti di accesso e di erogazione dei servizi.

I reclami possono essere effettuati dall'utente interessato e/o dalle Associazione di Volontariato e Tutela degli utenti presente sul territorio della Valdera.

Qualora il reclamo non trovi immediata soddisfazione attraverso il contatto diretto con gli operatori preposti al servizio in questione l'utente e/o l'associazione di volontariato e tutela possono presentare un esposto scritto presso gli uffici competenti alla gestione dei reclami nella Società della Salute della Valdera.

Per la presentazione dell'esposto scritto gli utenti possono usufruire del supporto del Comitato di Partecipazione della SdS Valdera, organo di partecipazione statutariamente previsto per la tutela degli utenti, facendone richiesta ai riferimenti riportati sui depliant informativi.

L'esposto scritto potrà essere presentato presso l'URP dell'Azienda USL 5 o presso l'Ufficio preposto dell'Unione Valdera, che fungeranno da punti di raccolta per tutte le attività afferenti alla Società della Salute della Valdera e gestiranno i casi di relativa competenza.

La risposta agli esposti scritti, firmata dal Dirigente Responsabile del settore interessato dall'esposto, è di norma garantita in forma scritta entro un periodo di 30 giorni solari dalla data di presentazione dell'esposto stesso. Per gli esposti di competenza dell'URP dell'Azienda USL 5, il termine di risposta di norma fissato a 30 giorni solari, può nei casi più complessi essere esteso a 60 giorni solari previa comunicazione all'utente.

Qualora non vengano rispettati i termini suddetti, o se il destinatario segnala come non soddisfacente la risposta ricevuta, l'esposto viene trasmesso ad una Commissione Mista Conciliativa (formata da rappresentanti dei servizi e degli utenti e presieduta da un Difensore Civico in qualità di terza parte) che riesamina e assume decisioni sul caso.

E' comunque possibile effettuare ricorso presso autorità giurisdizionale preposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento. L'iter procedurale è quello previsto dalle norme di legge che regolamentano le procedure relative al contenzioso amministrativo.

Articolo 19

Obblighi e diritti dei destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi, oltre al diritto all'informazione, hanno anche il diritto ad esprimere il loro consenso, a partecipare al procedimento che li riguarda (fatti salvi i casi in cui la libera determinazione della volontà sia oggettivamente ostacolata da patologie o da condizioni particolari), ad essere garantiti nella riservatezza e nella facoltà di opporsi e ricevere risposte motivate. La partecipazione si esplica attraverso la negoziazione di un piano individualizzato che tenga conto della complessità del bisogno emerso e della molteplicità delle risorse presenti sul territorio.

Le prestazioni erogate a fronte del piano individualizzato e/o del contratto d'aiuto sono in genere collegati ad adempimenti e/o comportamenti a carico del beneficiario che è tenuto a sottoscrivere il piano stesso a titolo di accettazione e che in tal modo si impegna formalmente al suo rispetto. Il mancato rispetto di quanto indicato nel piano comporta la sospensione automatica delle prestazioni erogate fino a nuovo provvedimento.

TITOLO III

Interventi, prestazioni e servizi

Articolo 20

Interventi del Servizio di Assistenza Sociale e della rete territoriale

Gli interventi propri del servizio di assistenza sociale e della rete delle offerte presenti sul territorio, devono configurarsi come risposte coordinate e coerenti che interagiscono all'interno di specifici programmi personalizzati, elaborati dall'equipe multiprofessionale di lavoro sul caso, per rispondere ai bisogni emersi. La loro finalità deve essere comunque quella di contribuire ad aiutare il soggetto a superare, nel più breve tempo possibile, le necessità contingenti che lo hanno indotto a richiedere un intervento.

L'attivazione di ogni intervento è subordinata alla valutazione complessiva del bisogno e alla redazione di un progetto personalizzato che tenga conto delle risorse personali, familiari e sociali della persona interessata e delle caratteristiche e risorse sociali, economiche, epidemiologiche e morfologiche del territorio.

Nel caso in cui si renda necessaria l'erogazione di azioni di protezione sociale integrate con interventi sanitari, secondo quanto indicato all'art.9 ai fini dell'appropriatezza e dell'efficacia dell'intervento e allo scopo di garantire una risposta unitaria e globale ai bisogni di salute dei cittadini, in modo da rendere effettivo il rispetto dell'integrazione professionale quale fondamento per la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria all'interno del territorio, il coordinamento degli interventi è assicurato dal responsabile del caso che ne cura l'attuazione e la verifica sulla base della valutazione multiprofessionale del bisogno e in stretta collaborazione con gli altri professionisti coinvolti nel caso.

Articolo 21

Servizio sociale professionale

Le Unità Funzionali di Assistenza Sociale Territoriale, tramite gli strumenti e la metodologia propria del servizio sociale professionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e dal disciplinare specifico che regola la prestazione richiesta, procederanno, insieme al richiedente, all'analisi del bisogno, alla valutazione delle risorse personali, familiari e sociali attivabili individuando ed indicando il percorso assistenziale personalizzato da attivare in collaborazione con le varie professionalità socio-sanitarie e con le altre agenzie del territorio, ne cureranno l'attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia, assicurandone la gestione, il controllo e la verifica in relazione agli obiettivi.

Articolo 22

Prestazioni, interventi e servizi.

Sono oggetto del presente regolamento le prestazioni, gli interventi ed i servizi di seguito indicati per la cui regolamentazione si rimanda ai disciplinari specifici:

- 1) prestazioni e interventi economici rivolti alle persone in stato di bisogno
- 2) servizi di assistenza domiciliare, di sostegno alle responsabilità familiari e di cura domiciliare di prossimità
- 3) interventi a favore di minori:
 - a) interventi educativi e servizi di assistenza socio-educativa
 - b) interventi per affidamenti familiari
 - c) interventi economici di sostegno alla genitorialità
- 4) servizi per la disabilità:
 - a) aiuto personale per disabili in situazione di gravità
 - b) assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito scolastico
 - c) assistenza educativa/socio-riabilitativa
 - d) inserimenti socio-riabilitativi-terapeutici

- 6) servizi residenziali per anziani, situazioni assimilabili, disabili, minori
- 7) servizi semi residenziali per anziani, situazioni assimilabili, disabili, minori
- 8) trasporto sociale
- 9) altri interventi: interventi esclusi dal presente Regolamento, ma che concorrono alla definizione dell'offerta complessiva di interventi e prestazioni erogate dalla rete di enti presenti sul territorio, specificamente normati da apposite leggi statali e/o regionali

Articolo 23

Albo degli operatori

Al fine di concorrere all'innalzamento qualitativo del livello delle prestazioni erogate od acquistate autonomamente sul mercato da parte dei cittadini in situazione di bisogno, possono essere costituiti elenchi di operatori in possesso di caratteristiche professionali e personali minime per lo svolgimento di funzioni e prestazioni di carattere definito.

Possono altresì essere costituiti elenchi di enti accreditati allo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare costituiti da società, associazioni e imprese cooperative.

La concessione di alcuni servizi può essere subordinata alla fruizione dell'albo.

TITOLO IV Disposizioni diverse

Articolo 24

Sistema informativo degli assistiti e delle prestazioni

Ai fini della costituzione di un efficace sistema informativo degli assistiti e delle prestazioni erogate, le varie fasi dell'iter di accesso e di erogazione degli interventi descritte al titolo II, sono memorizzate mediante apposite procedure informatiche, che siano in grado di alimentare la cartella unica dell'assistito.

Articolo 25

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà trattata nel rispetto scrupoloso di quanto previsto dalla vigente normativa sulla tutela della privacy.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dall'interessato.

Articolo 26

Decorrenza

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a seguito dell'approvazione da parte della Società della Salute e da parte dei Comuni della Zona Valdera.

Art 27

Correlazione con i regolamenti applicativi applicativi

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei regolamenti applicativi specifici relativi ai seguenti ambiti di intervento:

- sostegno economico alle persone in stato di bisogno
- servizi di assistenza domiciliare e di sostegno alle responsabilità familiari
- servizi per la disabilità;

- servizi residenziali
- servizi semi-residenziali;
- servizi per i minori
- trasporto sociale

Il presente regolamento è inoltre correlato al "Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle compartecipazioni per le prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi".

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) ALLE COMPARTECIPAZIONI PER LE PRESTAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

Art. 1

Norme generali

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.47 della Legge Regionale n.41 del 24 febbraio 2005 (come integrato dalla Legge Regionale n.57 del 12 novembre 2007), disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alle compartecipazioni per le prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali erogate nell'ambito della Zona Valdera dell'ASL n.5 e descritte nel "Regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali".

Il presente regolamento, per quanto compatibile, si applica altresì al sistema dei servizi per il diritto all'apprendimento in ogni età.

L'I.S.E.E., disciplinato dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109, integrato con le modifiche dal D.Lgs n.130/2000 e successivi decreti attuativi, valuta in maniera standardizzata e uniforme la capacità economica del nucleo familiare o del singolo assistito che intende accedere a prestazioni allo scopo di adottare criteri certi, coerenti e unificati che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale.

Art. 2

Applicazione

Ai fini di determinare il concorso degli utenti ai costi, l'I.S.E.E. si applica a tutte le prestazioni, interventi e servizi erogati secondo quanto disposto dal comma 1 - art.47 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 e della L.R. 66 del 2008.

Ai fini della determinazione delle quote di compartecipazione ai costi delle prestazioni erogate, vengono stabilite nei disciplinari relativi alle singole tipologie di servizi e interventi, fasce progressive della situazione economica del nucleo familiare o del singolo assistito, a partire da una soglia minima al di sotto della quale non è richiesta alcuna compartecipazione. Tali fasce possono essere oggetto di revisione annuale.

L'entità delle compartecipazioni ai costi da parte degli utenti è articolata per prestazioni, servizi e tipologie di utenti tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

I criteri di applicazione previsti dal presente regolamento sono adottati in coerenza con gli atti della programmazione regionale e zonale e con la Legge Regionale 18.12.08 n.66 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza".

Art. 3

Composizione del nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si intende quello di cui all'art.1 bis del D.P.C.M. n.221 del 7/5/1999 integrato con le modifiche dal D.P.C.M. n.242 del 4/4/2001.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ed i soggetti a carico ai fini IRPEF.

Art.4

Applicazione dell'ISEE per prestazioni sociali e socio-sanitarie erogate a domicilio o a regime semi-residenziale in favore di anziani e disabili

Limitatamente alle prestazioni sociali e socio-sanitarie assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali, erogate a domicilio o a regime semi-residenziale a favore degli anziani e dei disabili, allo scopo di favorire la permanenza dei beneficiari dei servizi presso il nucleo familiare di appartenenza, viene presa in considerazione la situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario determinata secondo la normativa in materia di I.S.E.E. e risultante dall'ISEE estratto.

Art. 5

Applicazione dell'ISEE nei servizi residenziali

Per le prestazioni a carattere residenziale, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario risultante dall'ISEE estratto sono computate anche le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle esigenze di accompagnamento e di assistenza.

Tali indennità sono computate sommandole all'importo della compartecipazione fino all'eventuale raggiungimento della compartecipazione massima prevista.

Per le prestazioni a carattere residenziale, la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

Art. 6

Applicazione dell'ISEE per l'erogazione di interventi economici

Per l'erogazione di interventi economici rivolti a singoli o a nuclei familiari in difficoltà economica vengono presi in considerazione anche le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite e altri eventuali provvidenze non soggette a IRPEF.

Art. 7

Verifica di congruità dell'ISE

Qualora il valore dell'I.S.E. risulti oggettivamente incongruo rispetto alla valutazione della situazione socio-economica del richiedente, si attivano gli accertamenti di cui all'articolo 8.

Art.8

Accertamenti e controlli

Come previsto dal D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere attivati i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'intervento anche avvalendosi dei dati a disposizione di altri enti e verifiche sulla situazione reddituale e patrimoniale avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza. Lo svolgimento di tali accertamenti è affidato ad una idonea struttura del soggetto gestore (Azienda ASL e Unione dei Comuni della Valdera)

I controlli dall'Unione Valdera sono effettuati su un campione estratto fra tutti gli ISEE presentati nei comuni della Valdera. Del campione fanno comunque parte, e quindi sono controllati in ogni caso, tutti gli ISEE uguali a 0 (zero).

I controlli hanno per oggetto tutte le parti costitutive della Dichiarazione Sostitutiva unica e cioè: Dati anagrafici, Redditi, Patrimoni.

Ai soggetti dichiaranti oggetti dei controlli viene inviata comunicazione di avvio procedimento.

Art.9

Deroghe all'utilizzo dell'ISEE

Allo scopo accertare la reale capacità economica del nucleo familiare o del singolo assistito che intende accedere a prestazioni erogate dal sistema pubblico, si potrà tener conto di sopravvenuti cambiamenti della condizione socio-economica, non ancora documentabili attraverso lo strumento dell'ISEE, ma comunque accertati e relativi a nuovi eventi quali ad esempio disoccupazione, modifiche del rapporto di lavoro o altro.

Art. 10

Disposizioni transitorie

Contestualmente al presente regolamento vengono approvati specifici disciplinari per l'indicazione delle soglie d'accesso, delle fasce di esonero e delle fasce di compartecipazione per le seguenti prestazioni e servizi:

- sostegno economico alle persone in stato di bisogno
- servizi di assistenza domiciliare e di sostegno alle responsabilità familiari
- servizi per la disabilità
- servizi residenziali e semi-residenziali
- servizi per i minori

Art. 11

Disposizioni finali

Ogni altro regolamento o disciplinare in vigore nella Zona Valdera riguardante l'applicazione dell'ISEE si intende abrogato.

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI

Premessa

Il presente disciplinare ha lo scopo di regolamentare e garantire l'accesso al servizio di assistenza domiciliare e di sostegno alle responsabilità familiari di cui al Titolo III art. 23 del "Regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali", tenuto conto di tutte le risorse presenti sul territorio, della condizione socio - economica del nucleo familiare di appartenenza e nei limiti delle risorse ordinarie di bilancio.

TITOLO I Norme generali

Art. 1 Destinatari

I servizi di assistenza domiciliare sono rivolti principalmente a:

- anziani autosufficienti
- persone anziane che si trovano nella condizione di non autosufficienza ai sensi della L.R. 66/08
- minori con bisogni complessi di tipo socio-sanitario indicati in un progetto individualizzato

Art. 2 Tipologia e modalità di erogazione

1. I servizi di assistenza domiciliare si realizzano attraverso interventi di:

- Assistenza Domiciliare (A.D.): interventi di assistenza domiciliare sociale:
 - cure domiciliari di prossimità
 - servizi di supporto alla domiciliarità
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI): interventi a carattere socio-sanitario integrati fra loro.

2. I servizi di assistenza domiciliare sono attivabili:

- in forma diretta: erogazione della prestazione attraverso operatori
- in forma indiretta: erogazione di buoni servizio o contributi alle famiglie

Art. 3 Modalità e procedure d'accesso

I cittadini residenti nella Zona Valdera accedono al servizio rivolgendosi presso i presidi socio-sanitari territoriali.

All'istruttoria viene dato corso secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e con le modalità di seguito indicate:

- Elaborazione del PIA per gli anziani autosufficienti a cura dell'assistente sociale
- Elaborazione del Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) all'interno dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) per anziani non autosufficienti
- Condivisione del progetto con la persona interessata e/o i suoi familiari
- Valutazione e decisione della Commissione Tecnica Zonale/Comunale di Assistenza Sociale
- Attivazione dell'intervento o inserimento in lista d'attesa.

La domanda d'accesso deve essere redatta su apposita modulistica dall'interessato o da suo delegato.

Alla domanda deve essere allegato, ai fini della valutazione della compartecipazione al pagamento della parte sociale di retta, l'ISEE estratto del solo assistito completo della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Per gli anziani non autosufficienti entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria, l'UVM fornirà risposte assistenziali appropriate e condivise.

L'UVM condivide il PAP con la persona assistita e/o i suoi familiari fissando a 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa il tempo massimo per l'erogazione della prestazione e previa ratifica della Commissione Tecnica Zonale di Assistenza Sociale.

Nel caso di impossibilità di attivare le prestazioni assistenziali previste dal PAP entro i termini suddetti, l'UVM assicura prestazioni di pari efficacia condivise con la famiglia e fissa entro 90 giorni il tempo massimo per attivare le prestazioni previste dal PAP (art.12 comma 3 L.R. 66/08).

Per gli anziani autosufficienti i tempi per l'istruttoria della pratica non devono superare il termine massimo di 30 giorni e previa ratifica della Commissione Tecnica Zonale/Comunale di Assistenza sociale.

Il progetto assistenziale deve esser concordato con l'assistito che lo sottoscrive per accettazione. Contestualmente deve essere firmato l'impegno formale al pagamento dell'eventuale compartecipazione con decorrenza dal momento dell'attivazione del servizio.

Art. 4 Durata degli interventi

Gli interventi domiciliari attivati dall'ASL sono, di norma, concessi per la durata massima di sei mesi e rinnovabili ad altri sei salvo quanto diversamente stabilito nel Progetto Assistenziale Personalizzato.

Gli interventi domiciliari attivati dall'Unione Valdera sono, di norma, concessi per la durata massima di sei mesi e possono essere rinnovati per altri sei mesi previa approvazione da parte della competente Commissione di Assistenza Sociale.

Gli interventi di cui sopra possono essere prorogati solo a seguito di nuova istruttoria che accerti il permanere delle condizioni di bisogno.

Art. 5 Compartecipazione al costo del servizio

La compartecipazione economica da parte sociale è stabilita tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale del solo assistito secondo le modalità di cui all'allegato 1a e 1b del presente disciplinare.

Qualora l'assistito decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica, verrà richiesta la corresponsione da parte dello stesso della quota di compartecipazione massima prevista per la prestazione.

Art.6 Graduatoria per l'accesso e lista d'attesa

Per gli interventi del presente regolamento a favore delle persone sia autosufficienti che non autosufficienti è istituita una graduatoria articolata in due sezioni (assistenza diretta e assistenza indiretta) tenendo conto dell'ordine cronologico della presentazione completa della documentazione richiesta.

In deroga al comma precedente viene data priorità alle domande che dalla valutazione effettuata dall'UVM presentino carattere d'urgenza.

Presso l'U.F. Assistenza Sociale Territoriale Zona Valdera sono tenuti:

- a) la lista d'attesa per gli anziani non autosufficienti per l'assistenza diretta redatta secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.
- b) La lista d'attesa per gli anziani non autosufficienti per l'assistenza indiretta redatta secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Presso l'Unione Valdera è tenuta:

- a) la lista d'attesa per gli anziani autosufficienti redatta secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO II **Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)**

Capo I **Assistenza Domiciliare Integrata Diretta**

Art 7 Continuità assistenziale

Nei casi ritenuti urgenti, o nei casi in cui l'intervento è programmato nell'ambito del progetto di continuità assistenziale ospedale-territorio, l'intervento domiciliare viene attivato d'urgenza anche se la valutazione del caso e l'istruttoria per la definizione della quota di compartecipazione non risultano concluse.

Anche in questo caso l'interessato, o suo delegato, dovrà accettare il progetto di intervento e sottoscrivere l'impegno formale al pagamento dell'eventuale compartecipazione con decorrenza dal momento dell'attivazione del servizio.

L'intervento si considera attuato in via provvisoria per un periodo massimo di quindici giorni in modo da addivenire, entro tale periodo, alla definizione della quota di compartecipazione e alla elaborazione del progetto dal parte dell'U.V.M. o del gruppo operativo equivalente.

Art 8 Assistenza domiciliare per minori

Il servizio ha l'obiettivo di sostenere il nucleo familiare attraverso l'erogazione di cure primarie al minore con bisogno temporaneo complesso di tipo socio-sanitario indicate in un progetto individualizzato redatto dagli operatori che hanno in carico la famiglia.

L'attivazione di interventi domiciliari avviene sulla base di progetti individualizzati, concordati utilizzando il contratto collaborativo scritto fra il servizio sociale, la famiglia ed altri operatori e professionisti dell'équipe territoriale, in cui sono previsti tempi, azioni e verifiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 9 Compartecipazioni al costo del servizio

Per la determinazione della compartecipazione al costo del servizio si applica quanto previsto nel "Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle compartecipazioni per le prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali" prendendo in considerazione la situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario (ISEE estratto). L'entità della compartecipazione è indicata nell'allegato 1a al presente disciplinare.

Nel caso di interventi rivolti ai minori può essere richiesta una compartecipazione al costo del servizio da parte dei genitori ad esclusione dei casi in cui l'intervento scaturisca da provvedimento prescrittivo dell'autorità giudiziaria, se lo stesso non contempla una eventuale compartecipazione.

Nel caso di compartecipazione per interventi rivolti a minori la misura della compartecipazione viene concordata nell'ambito del contratto collaborativo e sulla base di una valutazione professionale.

Capo II **Assistenza Domiciliare Integrata indiretta**

Art. 10 Modalità di erogazione

L'Assistenza domiciliare indiretta ADI consiste nella concessione di contributi specifici e/o buoni servizio di valore commisurato all'ISEE estratto del solo assistito-

L'entità della compartecipazione ai servizi domiciliari è indicata nell'allegato 1a al presente disciplinare.

I buoni servizio sono liberamente spendibili da parte degli utenti presso le persone fisiche e giuridiche inserite nell' Albo di cui all' art.23 del "Regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali".

In via transitoria possono essere altresì spesi presso le persone fisiche ancora non iscritte all'Albo, ma iscritte ad un corso per il conseguimento della qualifica di Addetto all'assistenza familiare programmato dalle agenzie formative del territorio.

In particolari casi, adeguatamente motivati dal servizio sociale, può essere concesso, in deroga all'erogazione del buono servizio, un contributo economico, gestito direttamente dal beneficiario, per garantire un adeguato supporto esterno ed integrativo della famiglia, finalizzato al suo mantenimento a domicilio.

L'importo massimo del buono è corrispondente ad una parte determinata del ~~al~~ compenso orario di un collaboratore domestico comprensivo degli oneri deducibili.

Nell'attribuzione dei buoni servizio dovrà essere calcolato l'entità del buono per i tempi della verifica da un minimo di 1 ora ad un massimo di 3 ore ogni due mesi.

Art. 11 Requisiti per l'accesso

Costituiscono requisiti d'accesso per l'erogazione dei contributi:

- 1) i requisiti economici di cui all'allegato 1° del presente disciplinare
- 2) l'iscrizione dell'assistente familiare all'apposito Albo laddove istituito
- 3) regolare contratto di lavoro.

Capo III

Art.12 Affidamento eterofamiliare Anziani

L'affido etero-familiare è finalizzato alla deistituzionalizzazione di anziani non autosufficienti.

I destinatari sono persone anziane non autosufficienti per le quali l'UVM predispone uno specifico PAP.

Non possono essere affidatari il coniuge ed i parenti in linea retta entro il primo grado della persona anziana non autosufficiente né persone con questi conviventi.

Si osservano le procedure di cui all'art.3 del presente disciplinare.

Rimane comunque a tutti gli effetti competente per ogni intervento, anche di natura economica, il servizio di provenienza che ha predisposto il progetto di affido.

TITOLO III

Assistenza Domiciliare (A.D.)

(Contributi alle famiglie che utilizzano servizi prolungati di assistenza domiciliare)

Art. 13 Finalità

I contributi alle famiglie che utilizzano servizi prolungati di assistenza domiciliare hanno lo scopo di sostenere le famiglie che necessitano di un servizio di assistenza costante presso la propria abitazione assicurando contestualmente una condizione lavorativa regolare e un sostegno tecnico professionale agli operatori occupati in tali servizi.

Art. 14 Oggetto

I contributi sono erogati alle famiglie che impiegano collaboratori familiari per l'assistenza a domicilio di persone anziane.

Per le famiglie che si avvalgono di assistenti domiciliari a tempo pieno e residenti con la famiglia, l'accesso al beneficio comporta l'erogazione automatica e obbligatoria di un'ora settimanale di assistenza domiciliare integrata a cura dell'Azienda USL, alla quale si applica la tariffa prevista dal presente regolamento.

Art. 15 Requisiti per l'accesso

Costituiscono requisiti d'accesso per l'erogazione dei contributi:

- 1) i requisiti economici di cui all'allegato 1b del presente disciplinare;

2) l'iscrizione dell'operatore impiegato per l'assistenza domiciliare all'apposito Albo zonale degli addetti ai servizi di assistenza domiciliare della Valdera

3) la presenza di regolare contratto di lavoro (al minimo inquadrato nella tipologia collaborazione domestica).

Art. 16 Valutazione della Commissione Zonale di assistenza sociale

La domanda, completa di tutta la documentazione prevista nel presente disciplinare (ad esclusione del contratto di assunzione che può essere stipulato e presentato dopo la ratifica della Commissione), viene esaminata nella Commissione zonale di assistenza sociale e può essere rigettata solo in presenza di elementi che evidenzino una situazione priva di concreto bisogno di assistenza.

Art.17 Modalità di erogazione dei contributi

I contributi di importo pari a quello risultante dall'applicazione dei parametri riportati nell'allegato n.1b, sono erogati al beneficiario con cadenza mensile e sono vincolati alla parziale copertura degli oneri derivanti dal contratto stipulato per l'assistenza domiciliare; qualsiasi variazione nel rapporto deve essere pertanto tempestivamente comunicata all'ufficio responsabile del procedimento. Le mancate comunicazioni di tali variazioni comportano la decadenza dal beneficio con effetto dalla data della variazione.

L'importo massimo del buono è corrispondente ad una parte determinata del compenso orario di un collaboratore domestico comprensivo degli oneri deducibili.

Art. 18 Durata del beneficio e verifiche periodiche di mantenimento dei requisiti

Gli interventi domiciliari attivati dall'Unione Valdera sono, di norma, concessi per la durata massima di sei mesi e possono essere rinnovati per altri sei mesi previa approvazione da parte della competente Commissione di Assistenza Sociale.

Gli interventi di cui sopra possono essere prorogati solo a seguito di nuova istruttoria che accerti il permanere delle condizioni di bisogno.

Art.19 Risorse disponibili

I benefici vengono accordati in base all'ordine di presentazione, condizionatamente alle risorse disponibili.

In mancanza di risorse viene formata una lista d'attesa, ordinata secondo l'ordine cronologico.

Il beneficio di cui al presente Titolo III non è cumulabile con altri benefici erogati dal sistema zonale relativi alla domiciliarità.

TITOLO IV Telesoccorso

Art. 20 Servizio di telesoccorso: definizione e finalità

Il telesoccorso è un servizio di monitoraggio e prevenzione costante che si realizza in virtù dell'integrazione e collaborazione tra servizi pubblici sociali e sanitari e le associazioni di volontariato e rappresenta una integrazione al servizio di Assistenza Domiciliare.

Il servizio si articola nell'arco delle 24 ore giornaliere per 365 giorni l'anno e si avvale di n.2 livelli di intervento.

1. Telesoccorso di primo livello
 - Allaccio e manutenzione dell'apparecchio di telesoccorso;
 - monitoraggio delle condizioni di salute dell'assistito con telefonate o visite al domicilio da effettuarsi due volte al mese, salvo eccezioni;
 - intervento diretto del 118 su segnalazione dell'operatore, dell'Associazione che ha in carico l'utente.

2. Telesoccorso di secondo livello

- Allaccio e manutenzione dell'apparecchio di telesoccorso;
- monitoraggio delle condizioni di salute dell'assistito con telefonate o visite al domicilio da effettuarsi due volte al mese, salvo eccezioni;
- intervento diretto del 118 su segnalazione dell'operatore, dell'Associazione che ha in carico l'utente;
- individuazione di bisogni concreti ed eventuale disbrigo di pratiche di natura socio-sanitaria segnalate dall'assistente sociale competente per territorio;
- approvvigionamento di generi alimentari e medicinali nei soli momenti di malattia o di condizioni climatiche avverse;
- funzioni di raccordo con i sistemi di relazioni familiari, amicali, sociali e istituzionali per lo svolgimento delle esigenze della vita quotidiana.

Art.21 Destinatari

Sono destinatari del servizio di telesoccorso le persone residenti nella Zona Valdera che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. Telesoccorso di primo livello

- anziani soli con conclamate patologie
- coppie di coniugi anziani con conclamate patologie

2. Telesoccorso di secondo livello

- anziani soli con conclamate patologie
- coppie di coniugi anziani con conclamate patologie
- persone prive di riferimenti parentali validi e disponibili con conclamate patologie

Art.22 Iter procedurale per il servizio di telesoccorso

Alla domanda, redatta su apposita modulistica, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- certificato del medico curante attestante la patologia
- I.S.E.E. estratto del solo assistito

La domanda verrà valutata da apposita Commissione Tecnica istituita presso l'Azienda USL 5 - Zona Valdera.

Art. 23 Compartecipazioni al costo del servizio

Per l'attivazione dei servizi di telesoccorso è prevista la compartecipazione al costo del servizio così come determinato nell'allegato 1c del presente disciplinare.

Art. 24 Attivazione del servizio e lista d'attesa

Qualora non sia possibile soddisfare le richieste pervenute verrà stilata una lista d'attesa basata sull'ordine cronologico.

ALLEGATO 1a

SOGLIE D'ACCESSO ED ENTITA' DELLE COMPARTICIPAZIONI O DEL BUONO SERVIZIO – ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

SERVIZIO	ISEE ESTRATTO = <7.445,59	ISEE ESTRATTO fra 7.445,59 e 23.826,40	ISEE ESTRATTO >23.826,40
Assistenza Domiciliare Integrata diretta	esente	compartecipazione proporzionale	a totale carico dell'utente
Assistenza Domiciliare Integrata indiretta	buono entità massima	buono di entità proporzionale	nessun diritto al buono

Nota: i buoni servizio non vengono erogati per importi inferiori a Euro 5,00 mensili

Affidi etero familiari: contributo = Euro 400,00 mensili

ALLEGATO 1b

SOGLIE D'ACCESSO ED ENTITA' DELLE COMPARTICIPAZIONI O DEL BUONO SERVIZIO/CONTRIBUTO – ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

SERVIZIO	ISEE = <5.760,56	ISEE fra 5.760,57 e 16.000,00	ISEE fra 16.001 e 35.000,00
Contributi alle famiglie per contratti part-time	contributo entità massima*	contributo di entità proporzionale	nessun contributo

* Per l'anno 2010 il contributo orario massimo erogabile ammonta a Euro 7,00 e il numero massimo di ore settimanali ammonta a n.9.

Nota: i buoni servizio non vengono erogati per importi inferiori a Euro 2,00

ALLEGATO 1c TELESOCORSO

SERVIZIO	ISEE fino a 7.747,00	ISEE da 7.747,01 e 10.330,00	ISEE da 10.330,01 e 12.912,00	ISEE > 12.912,00
Telesoccorso di primo livello	esente	Euro 103,29	Euro 154,94	Euro 258,23
Telesoccorso di secondo livello	esente	Euro 113,60	Euro 170,30	Euro 284,00

**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO DI PRIORITA'
(TELESOCCORSO)**

PATOLOGIA E DISABILITA'	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
grave	Schede valutazioni N.A.	da 11 a 15
media	Schede valutazioni N.A.	da 6 a 10
lieve	Schede valutazioni N.A.	da 0 a 5

SITUAZIONE FAMILIARE (nucleo convivente)	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
Soggetto che vive solo	Autocertificazione	5
convivente con 1 persona	Autocertificazione	2
convivente 2 o più persone	Autocertificazione	0

FIGLI NON CONVIVENTI IN GRADO DI ACCUDIMENTO	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
0	Relazione sociale	5
1	Relazione sociale	2
2	Relazione sociale	1
3 o più	Relazione sociale	0

DISPONIBILITA' DI ALTRI FAMILIARI	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
non disponibili	Relazione sociale	2
disponibili	Relazione sociale	0

ALLOGGIO	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
in affitto	DSU	3
di proprietà	DSU	1

SITUAZIONE ECONOMICA - FASCE ISEE (a cui si aggiungono eventuali ulteriori redditi esenti)	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
fino a Euro 7.747,00	Attestazione ISEE estratto in corso di validità e ulteriore documentazione comprovante altri redditi	4
da 7.747,01 a 10.330,00	Attestazione ISEE estratto in corso di validità e ulteriore documentazione comprovante altri redditi	3
da Euro 10.331 a Euro 12.912,00	Attestazione ISEE estratto in corso di validità e ulteriore documentazione comprovante altri redditi	2
oltre Euro 12.912,00	Attestazione ISEE estratto in corso di validità e ulteriore documentazione comprovante altri redditi	0

REGOLAMENTO DEL FONDO DI ACCESSO

Disciplina per l'erogazione ai cittadini della Valdera di prestiti sociali finalizzati a favorire l'accesso al mercato locativo

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le modalità di fruizione del Fondo di Accesso istituito dalla Società della Salute della Valdera e gestito, tramite convenzione, dall'Associazione di Promozione Sociale "Casa Valdera" (di seguito indicata come Associazione) a cui la Società della Salute della Valdera partecipa in qualità di Socio Fondatore.
2. Attingendo al Fondo di Accesso, l'Associazione eroga un prestito economico, mediante rate mensili, ai cittadini che devono iniziare un rapporto di locazione e risultino in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Art. 2 Requisiti per la presentazione della domanda di prestito

1. Possono presentare domanda per ottenere il prestito dal Fondo di Accesso tutti i cittadini che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) residenza anagrafica nel territorio dei 15 comuni della Valdera;
 - b) ISEE non superiore a € 14.000 e ISE non superiore a € 30.000;
 - c) non titolarità di diritti maggioritari di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località;
 - d) trattativa di locazione in corso, con riferimento a contratti ad uso abitativo non transitori, il cui canone previsto, al netto degli oneri accessori, risulti conforme ai requisiti richiesti dalla normativa regionale per l'ottenimento dei contributi per l'affitto.
2. Le domande saranno valutate ed evase al momento della loro presentazione. Tuttavia, nel caso in cui vengano presentate più domande contemporaneamente, ovvero nel caso in cui le risorse del Fondo di Accesso non permettano di erogare il prestito a tutti i richiedenti, sarà stilata una graduatoria che terrà conto, nell'ordine, delle seguenti priorità:
 - a) Nuclei familiari con presenza di minori;
 - b) Nuclei familiari con presenza di portatori di handicap;
 - c) Nuclei familiari con presenza di anziani;
 - d) Nuclei familiari monoreddito.

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda di prestito

1. L'interessato presenta domanda all'Associazione mediante l'apposito modulo disponibile presso la sede dell'Associazione stessa, con la quale:
 - a) dichiara che è in corso una trattativa di locazione;
 - b) si impegna a presentare domanda per l'ottenimento del contributo regionale per il pagamento dei canoni di locazione (in base la Legge 431/1998);
 - c) si impegna a restituire la somma erogata dal fondo d'accesso al momento dell'ottenimento del contributo regionale.
2. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata l' Attestazione ISEE, completa di tutta la relativa dichiarazione sostitutiva unica del richiedente.

Art. 4 Entità del prestito ottenibile e relative modalità di erogazione

1. Ricalcando l'articolazione prevista dalla regolamentazione del contributo regionale per l'affitto, emanata in attuazione dell'art. 11 della L. 431/1998 (di qui in avanti semplicemente contributo regionale), i richiedenti potranno essere inquadrati in fascia A o in fascia B, secondo i criteri sotto riportati:

Fascia A	<ul style="list-style-type: none">▪ Valore ISE inferiore o uguale a due pensioni minime I.N.P.S.▪ Incidenza del canone al netto degli oneri accessori non inferiore al 14%	dal 30% al 50% dello spettante contributo regionale, calcolato su base mensile
Fascia B	<ul style="list-style-type: none">▪ Valore ISE compreso fra due pensioni minime I.N.P.S. e € 30.000,00▪ Incidenza del canone al netto degli oneri accessori non inferiore al 24%▪ Valore ISEE comunque non superiore a € 14.000	dal 15% al 20% dello spettante contributo regionale, calcolato su base mensile

2. Le quote mensili del prestito spettante, determinate sulla base della suddivisione suddetta, saranno erogate direttamente dall'Associazione.
3. L'erogazione delle quote mensili del prestito spettante avrà inizio al momento della stipula del contratto di locazione e potrà essere protratta per un periodo massimo di 6 mesi. L'erogazione delle quote spettanti terminerà altresì automaticamente al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti casi:
 - a) al momento dell'ottenimento del contributo regionale;
 - b) al momento della comunicazione di NON ottenimento del contributo regionale;
 - c) al momento in cui si accerta che il richiedente non ha presentato domanda per ottenere il contributo regionale;
 - d) al momento dell'eventuale cessazione del contratto di locazione.

Art. 5 Modalità di restituzione del prestito

1. L'interessato rimane debitore con l'Associazione fino alla completa restituzione del prestito di cui ha beneficiato.
2. La restituzione del prestito avverrà di norma per il tramite del Comune di residenza dell'interessato, che provvederà a liquidare le somme direttamente all'Associazione, con le seguenti modalità e tempistiche:
 - a) prima quota del 50% dell'importo del prestito, al momento del ricevimento del contributo regionale ottenuto dall'interessato;
 - b) saldo del restante 50% dell'importo del prestito, al momento del ricevimento del contributo regionale ottenuto per l'anno successivo.
3. Nel caso in cui l'interessato non ottenga il contributo regionale dovrà provvedere direttamente alla restituzione delle somme all'Associazione con le stesse tempistiche indicate al comma precedente.

REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA

Disciplina per l'ATTIVAZIONE DEL Fondo di Garanzia per la locazione ad uso abitativo

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le modalità di fruizione del Fondo di Garanzia istituito dalla Società della Salute della Valdera e gestito, tramite convenzione, dall'Associazione di Promozione Sociale "Casa Valdera" (di seguito indicata come Associazione) a cui la Società della Salute della Valdera partecipa in qualità di Socio Fondatore.
2. Il Fondo di Garanzia, in presenza di un contratto di locazione, garantisce il locatore dell'immobile coprendo eventuali morosità o risarcendo eventuali danni ai locali. Accedendo al Fondo di Garanzia il conduttore della locazione potrà rateizzare l'erogazione della cauzione contrattualmente prevista a favore del locatore.

ART. 2 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA

1. Possono presentare domanda per accedere al Fondo di Garanzia tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. residenza anagrafica nel territorio dei 15 comuni della Valdera;
 - b. ISEE non superiore a € 14.000 e ISE non superiore a € 30.000.
 - c. Incidenza del canone di locazione non superiore alla metà rispetto al reddito mensile attualizzato
 - d. non titolarità di diritti maggioritari di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località;
 - e. trattativa di locazione in corso, con riferimento a contratti ad uso abitativo non transitori, il cui canone previsto, al netto degli oneri accessori, risulti conforme ai requisiti richiesti dalla normativa regionale per l'ottenimento dei contributi per l'affitto.

L'accesso al Fondo di Garanzia da parte del conduttore è comunque subordinato alla accettazione da parte del locatore delle garanzie fornite dal Fondo stesso che saranno formalizzate attraverso apposite clausole nel contratto di locazione.

2. Le domande saranno valutate ed evase al momento della loro presentazione. Tuttavia, nel caso in cui vengano presentate più domande contemporaneamente, ovvero nel caso in cui le risorse del Fondo di Garanzia non permettano l'accesso a tutti i richiedenti, sarà stilata una graduatoria che terrà conto, nell'ordine, delle seguenti priorità:
 - a) Nuclei familiari con presenza di minori;
 - b) Nuclei familiari con presenza di portatori di handicap;
 - c) Nuclei familiari con presenza di anziani;
 - d) Nuclei familiari monoreddito.

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA

1. L'interessato presenta domanda all'Associazione mediante l'apposito modulo disponibile presso la sede dell'Associazione stessa, con la quale:
 - a) dichiara che è in corso una trattativa di locazione;
 - b) si impegna a restituire all'Associazione un importo pari ad un terzo del valore della garanzia attivata entro la prima scadenza del contratto di locazione, mediante rate mensili sulla base di un piano concordato con l'Associazione;
 - c) si impegna a restituire all'Associazione le somme eventualmente erogate dal Fondo di Garanzia in seguito a morosità e/o danneggiamenti dei locali.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata l' Attestazione ISEE, completa di tutta la relativa dichiarazione sostitutiva unica del richiedente

ART. 4 FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA

1. Il Fondo di Garanzia viene attivato al momento della registrazione del contratto di locazione e cessa di essere attivo al momento della prima scadenza del contratto (3 o 4 anni dalla stipula) non coprendo periodi di rinnovo, ovvero al momento dell'eventuale cessazione anticipata del contratto stesso.
2. Il Fondo di Garanzia viene attivato attraverso uno o più istituti di credito convenzionati con l'Associazione ed è quindi soggetto alle formalità previste per le fidejussioni bancarie, fermo restando che l'ammissione al fondo è determinata in via esclusiva dall'Associazione.
3. Al momento dell'attivazione del Fondo di Garanzia viene aperto un deposito bancario cointestato all'Associazione e al conduttore, sul quale quest'ultimo versa, in forma rateizzata, un importo pari a due mensilità del canone di locazione. La rateizzazione è concordata con l'Associazione in maniera da garantire comunque il raggiungimento dell'importo complessivo suddetto entro la prima scadenza del contratto di locazione (3 o 4 anni).
4. In caso di morosità o di danneggiamento dei locali il Fondo di Garanzia rimborsa il proprietario fino ad un importo massimo non superiore al valore di 6 mensilità del canone di locazione, secondo le modalità indicate dalle apposite clausole indicate sul contratto di locazione. Il conduttore resta comunque debitore verso l'Associazione fino a quando non ha restituito integralmente i rimborsi erogati dal Fondo di Garanzia e si impegna alla restituzione anche attraverso piani rateali da concordare con l'Associazione.
5. Al momento della prima scadenza del contratto, se non ci sono stati rimborsi indicati al comma 3 del presente articolo e se il contratto viene rinnovato, l'Associazione consegna al locatore – a titolo di cauzione contrattuale per il periodo di rinnovo del contratto – l'importo depositato dal conduttore pari al canone di due mensilità indicato al comma 4 del presente articolo. Nel caso di cessazione anticipata del contratto, se non ci sono stati rimborsi indicati al comma 3 del presente articolo, l'importo depositato dal conduttore viene restituito al conduttore stesso.

Relativamente alla proposta di deliberazione sopra riportata viene presentato e illustrato dal Consigliere Domenico Pandolfi l'emendamento riportato di seguito.

CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI LUNEDÌ 15 MARZO 2010

Emendamento al punto 2


In riferimento alla proposta di deliberazione relativa all' approvazione dei regolamenti dei fondi di accesso e di garanzia per agevolazioni in tema di canoni di locazione, si chiede di emendare l'art 2. comma 2 dei rispettivi regolamenti inserendo alla lettera a (prima priorità): "nuclei familiari residenti nel territorio dell'Unione da oltre 5 anni".

In riferimento alla proposta di deliberazione relativa all'approvazione del regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, si chiede di emendare l'art. 6 come segue: "Pur nella salvaguardia del principio dell'universalità dell'accesso alle prestazioni sociali erogate dalla zona, è garantita priorità ai cittadini residenti sul territorio da oltre 5 anni e che si trovino in condizioni di povertà....."

Nota illustrativa:

Le misure proposte si rendono necessarie al fine di tutelare i nuclei familiari che da tempo risiedono nel nostro territorio e che, in conseguenza di ciò, hanno attivamente contribuito, col loro lavoro, con le loro tasse e con la loro attività in genere, alla crescita della Valdera e alle conseguenti disponibilità economiche di cui il sistema pubblico, locale regionale e nazionale si serve nell'erogare gli aiuti.

Domenico Pandolfi
Consigliere dell'Unione dei Comuni



Uditi l'illustrazione della proposta di deliberazione, l'illustrazione dell'emendamento e tutti gli altri interventi dei Consiglieri contenuti nella registrazione depositata agli atti, si procede con le votazioni.

Ai sensi dell'art.47 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio dell'Unione Valdera - ad oggetto "Ordine delle votazioni" - si procede prima con la votazione dell'emendamento alla proposta e successivamente si passa al voto della proposta principale.

Si procede quindi con la votazione dell'emendamento sopra riportato presentato dal Consigliere Domenico Pandolfi.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Arcenni Matteo, Cini Otello e Martinoli Bruno.

La votazione dell'emendamento, a scrutinio palese, ha il seguente risultato:

Presenti n. 33

Votanti n. 32

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 23 (Mencacci Ivan, Bagnoli Martina, Amidei Marco, Banchellini Roberto, Biasci Francesco, Buti Arianna, Cini Otello, Curcio Lucia, Daini Giuliano, Gemmi Simone, Giacomelli Flavio, Guerrazzi Barbara, Maffei Alvaro, Martinoli Bruno, Montecchiari Valentina, Nencioni Stefania, Paparoni Luca, Parrino Sabina, Picchi Olivia, Sartini Stefano, Tedeschi Serena, Tremolanti Angiolo e Zarra Gerardino)

Astenuti n. 1 (Taglioli Fabio)

Il Presidente proclama pertanto respinto l'emendamento presentato dal Consigliere Domenico Pandolfi.

Si passa poi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione relativa all'oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Arcenni Matteo, Cini Otello e Martinoli Bruno.

La votazione della proposta di deliberazione, a scrutinio palese, ha il seguente risultato:

Presenti n. 33

Votanti n. 33

Voti favorevoli n. 23

Voti contrari n. 10 (Arcenni Matteo, Bagnoli Matteo, Dal Monte Valter, De Vito Pietro Antonio, Del Grande Manuela, Giobbi Stefano, Giuntini Valeriano, Marmugi Enrico Maria, Pandolfi Domenico e Taglioli Fabio)

Astenuti n. 0

Il Presidente chiede poi se qualcuno dei Consiglieri intenda differenziare il proprio voto rispetto alla clausola di immediata esecutività; non essendoci segnalazioni in tal senso il Segretario provvede ad annotare a verbale il seguente risultato relativo alla votazione della clausola di immediata esecutività della deliberazione in oggetto:

Presenti n. 33

Votanti n. 33

Voti favorevoli n. 23

Voti contrari n. 10 (Arcenni Matteo, Bagnoli Matteo, Dal Monte Valter, De Vito Pietro Antonio, Del Grande Manuela, Giobbi Stefano, Giuntini Valeriano, Marmugi Enrico Maria, Pandolfi Domenico e Taglioli Fabio)

Astenuti n. 0

Il Presidente proclama pertanto approvata la proposta di deliberazione in oggetto e la sua immediata esecutività.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to MARTINA BAGNOLI

Il Segretario verbalizzante
F.to ADRIANA VIALE

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina,
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola
Zona Valdera - Provincia di Pisa

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI SOCIALI PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FAMIGLIE.

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Pontedera, 05/03/2010

Il Dirigente dell'Area Servizi Socio-Educativi
dell'Unione Valdera

F.to Giovanni Forte

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina,
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola
Zona Valdera - Provincia di Pisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio presso la sede dell'Unione Valdera il 22/03/2010.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte

La presente copia - in carta libera per uso amministrativo - è conforme all'originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera in Pontedera, Viale R. Piaggio, 32.

Pontedera, li 22/03/2010

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte